

ORIGINALE



CITTÀ DI CANICATTÌ

N. 117

Seduta del giorno 30-10-2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: modifica art 2 comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Canicattì approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 27/gen/2015.

L'anno duemilaQUINDICI il giorno 30 OTT. 2015 del mese di _____ alle ore 11,45, nel Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del sig. Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti assessori componenti la giunta municipale:

Nome e Cognome	Presente	Assente
RIZZO Gaetano	X	
GENTILE Davide	X	
FERRANTE BANNERA Giuseppe		X
GUARNERI Vincenzo	X	
BENNICI Patrizia	X	
FARRUGGIO Chiara		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso, che con deliberazione n. 11 del 27.01.2015 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale del Comune di Canicattì .

Atteso, che il testo del regolamento dell'Avvocatura di questo Comune, necessita di essere modificato al comma 2, dell'articolo 2 titolato " Rappresentanza in giudizio" che recita: "2. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocatura comunale".

Vista la L.R. n. 26 agosto 1992 n. 7 e ss.mm.ii., introduttiva dell'elezione diretta del Sindaco;

Che, in particolare la suddetta legge regionale individua nell'organo monocratico ad elezione diretta il soggetto avente competenza generale residuale (cfr. articolo 13, L.R. n. 7/1992 integrato dall'art. 41, commi 1 e 2, della L.R. n. 26/1993 e ss.mm.ii.;

Che, la circolare 8 agosto 1996, n. 6 (G.U.R.S. del 1 settembre 1996 n. 45) precisa che: “ *nella Regione Siciliana salva diversa indicazione o attribuzione alla Giunta Comunale, l'organo esecutivo va individuato nel Sindaco o nel Presidente della Provincia in base all'assetto delle competenze configurate nella L.R. n. 7/1992 e nella L.R. n. 26/1993*”;

Preso atto, che la predetta normativa ha comportato variazioni di competenza tra gli organi degli enti locali territoriali, in coerenza al dettato degli art. 48 e 50 del T.U.E.L., che stabiliscono, che la decisione di agire e resistere in giudizio e il conferimento al difensore del mandato alle liti spettano al rappresentante legale dell'ente, ossia al Sindaco, senza bisogno di autorizzazione della Giunta Municipale, salve ulteriori previsioni dello Statuto Comunale;

Visto, l'art. 3, comma 3 del vigente Statuto Comunale del Comune di Canicattì, titolato, “ *Rappresentanza della comunità*” che recita “ *Spetta al Sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio e spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità*”

Visto l'art. 50 del T.U.E.L: ed in particolare il comma 2 che così recita “ *Il Sindaco e il Presidente della Provincia rappresentano l'ente sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti...*”;

Ritenuto, di dovere modificare, nei limiti della esposta evoluzione normativa intervenuta, *ratione temporis* in materia, in linea con le attuali esigenze di efficace funzionamento dell'Avvocatura Comunale di questo Ente, l'articolo 2, comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, come segue:

- al comma 2, dell' articolo 2, le parole “*L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocatura Comunale*” sono sostituite dalle parole “ *L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio degli avvocati interni, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro e gli arbitrati sono autorizzati con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Avvocatura Comunale. Le transazioni nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni restano autorizzati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Avvocatura Comunale*”.

Visto il vigente OREL ed il relativo regolamento di esecuzione

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, la proposta di deliberazione come sopra predisposta e per l'effetto:

- modificare l'articolo 2, comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale come segue:

al comma 2, dell'articolo 2, le parole: “ *L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocatura Comunale*”

sono sostituite dalle seguenti, parole: “*L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio degli avvocati interni, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro e gli arbitrati sono autorizzati dal Sindaco, su proposta dell'Avvocatura Comunale. Le transazioni nonché gli eventuali incarichi ad avvocati esterni sono autorizzati dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocatura Comunale.*”

Carricatti li 23 OTT 2015



Il SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico Iuttolomondo

Visti i pareri ex art. 49 D. L. n. 267/2000, recepiti dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine:

a) Alla Regolarità Tecnica
Carricatti

23 OTT 2015



Il Segretario Generale
dr. Domenico Iuttolomondo

b) Alla Regolarità contabile
Carricatti


23 OTT 2015

Il Dirigente Servizi Finanziari
dr. ssa C. Meli

L'Assessore Anziano



Il Sindaco
Rag. Vincenzo Corbo



Il Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2015 al 14-11-2015 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to: _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

Esecutiva il _____, ai sensi art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1911, n. 44.

Dalla Residenza Municipale _____

IL Segretario Generale
Dr. Domenico Tuttolomondo